



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XI

Roma,

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
@pec.mef.gov.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale delle istituzioni della
formazione superiore
dgfis@postacert.istruzione.it

Prot. n.

Rif. Prot. Entrata n. 192537/2022

OGGETTO: Stipula dei contratti a tempo determinato con il personale docente e tecnico-amministrativo da parte delle istituzioni AFAM.

Si fa riferimento ai contratti a tempo determinato del personale docente e tecnico-amministrativo stipulati dalle istituzioni AFAM in presenza di posti vacanti e disponibili in dotazione organica o coperti da un titolare che si trova in posizione non retribuita di comando, distacco, congedo o aspettativa.

Tali contratti hanno durata fino al termine dell'anno accademico (31 ottobre) e sono per questo qualificati come "supplenze annuali".

Alcune Ragionerie territoriali dello Stato hanno eccepito la natura di supplenza annuale di tali incarichi, nei casi di stipula del contratto in data successiva al 31 dicembre, ritenendoli, piuttosto, supplenze brevi, per cui, le istituzioni AFAM, li hanno presi in carico sul proprio bilancio.

Ciò ha comportato il mancato utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli 1603 e 2303 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca (retribuzioni su cedolino unico tramite apertura di partita stipendiale) ed un corrispondente aumento del fabbisogno sul capitolo 1606 (rimborsi alle istituzioni per supplenze brevi) del medesimo stato di previsione.

Al riguardo, con nota prot. n. 9093 del 12.07.2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - nell'esprimere l'avviso che la disposizione di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 maggio 2000, n. 201, recante "*norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*", che individua come termine ultimo per la stipula

delle “supplenze annuali” nella scuola il 31 dicembre, debba ritenersi applicabile esclusivamente in ambito scolastico - ha precisato che, alla luce della normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni AFAM, la stipula dei contratti a tempo determinato con termine fissato al 31 ottobre su posto vacante o comunque disponibile in dotazione organica può essere effettuata anche dopo la predetta data.

Tale facoltà risponderrebbe ad esigenze di buon andamento dell’amministrazione, consentendo di effettuare verifiche relative all’effettivo numero di studenti iscritti prima di attivare contratti di lavoro relativi ad insegnamenti del secondo semestre di lezione.

Lo stesso Dicastero ha evidenziato, altresì, come la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha stabilito l’autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile delle istituzioni AFAM, nel rispetto dei principi delle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, sia successiva rispetto alla legge n. 124/1999 e, di conseguenza, la normativa in materia di istruzione - che precedentemente era applicata alle istituzioni AFAM - troverebbe applicazione nei confronti delle stesse solo in assenza di norme attuative della legge n. 508/1999 ed esclusivamente laddove compatibile con i principi di autonomia da essa stabiliti.

Al riguardo, si ritiene assentibile l’orientamento espresso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, per cui i contratti a tempo determinato in questione sono da qualificarsi supplenze annuali, anche se stipulati dopo la data del 31 dicembre.

Vorranno pertanto codeste Ragionerie Territoriali dello Stato, nel consueto spirito di fattiva collaborazione, dare corso ai contratti a tempo determinato relativi alle c.d. supplenze annuali del personale docente e tecnico-amministrativo, con scadenza al 31 ottobre su posto vacante o comunque disponibile in dotazione organica, conclusi dalle istituzioni AFAM, secondo le relative esigenze didattiche e organizzative, anche successivamente al 31 dicembre.

Infine, in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile su tale tipologia di contratti a tempo determinato, si ritiene che, analogamente al comparto scuola, gli stessi debbano essere assoggettati a controllo successivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato